

R.G. 4190/2023



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

COMUNE DI VILLASANTA (C.F.: 03245720150), con sede in Villasanta, Piazza Martiri della Libertà n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato (C.F.: ZPPMZP67L13F205S)

contro

FALLIMENTO LOMBARDA PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 02069180962), con sede in Villasanta, via Raffaello Sanzio n. 4, in persona del Curatore dott.ssa Elisabetta Brugnoli, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella (C.F.: GRLMRT66T20F704O)

Conclusioni delle parti

Nell'interesse del Comune di Villasanta:

“codesto ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, voglia così giudicare:

- in via preliminare, accertare l'incompetenza della procedura fallimentare rispetto al calcolo dell'importo che il Comune intende iscrivere al passivo a titolo di sanzioni e, conseguentemente, ammettere al passivo in via chirografaria l'importo di € 462.968,75 in aggiunta a quello già ammesso al chirografo di € 67.031,25 a titolo di sanzioni;*
- in via principale nel merito, ammettere al passivo l'importo di € 462.968,75 in aggiunta a quello già ammesso al chirografo di € 67.031,25 a titolo di sanzioni;*
- in via subordinata, ammettere al passivo l'importo di € 297.343,75 in aggiunta a quello già ammesso al chirografo di € 67.031,25 a titolo di sanzioni;*

- in ogni caso, compensare anche il credito ammesso in accoglimento della presente opposizione con il credito di € 2.000.000,00 del Fallimento.

In via istruttoria si chiede di acquisire d'ufficio l'intero fascicolo fallimentare.

Con vittoria di spese e compensi, nonché rifusione del contributo unificato”.

Nell'interesse del Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, attesa la narrativa che precede ed alla stregua delle risultanze istruttorie, così giudicare:

in via principale e nel merito: respingere tutte le domande attoree perché inammissibili ed infondate,

in via di eccezione riconvenzionale: accertare il diritto del fallimento alla compensazione del credito ammesso al passivo nella misura determinata a seguito della presente causa con il maggior credito vantato dal fallimento pari ad € 2.000.000,00 oltre interessi legali e moratori per rimborso di oneri urbanizzativi anticipati per edificazioni private poi non eseguite e non eseguibili per effetto della sopravvenuta scadenza della convenzione urbanistica del 2004 relativa al comparto e - per l'effetto - accertare che nulla è dovuto dal fallimento al comune di Villasanta in sede di riparto fallimentare,

in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto del Fallimento ad ottenere la restituzione dal Comune di Villasanta dell'importo di € 2.000.000,00 – maggiorato di interessi legali e di interessi di mora dal dovuto al saldo - per rimborso di oneri urbanizzativi anticipati per edificazioni private poi non eseguite e non eseguibili per effetto della sopravvenuta scadenza della convenzione urbanistica del 2004 relativa al comparto e – per l'effetto - condannare il comune di Villasanta al pagamento in favore del fallimento dell'importo di euro 2.000.000 con maggiorazione di interessi legali e di interessi di mora dal dovuto al saldo, detratto in compensazione il controcredito vantato dal Comune di Villasanta per imposte e sanzioni ICI IMU per l'importo di euro 913.508,25 o per la diversa somma che sarà accertata di giustizia. In ogni caso: spese, diritti ed onorari rifusi”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023, il Comune di Villasanta ha proposto opposizione avverso il provvedimento di modifica dello stato passivo adottato in data 2.5.2023 dal Giudice Delegato del Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione (Fall n. 247/2017), nella parte in cui – a scioglimento dell'ammissione con riserva del 18.4.2018 – ha ammesso in via chirografaria il credito di € 67.031,25 a titolo di

sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento di ICI e IMU, in luogo del maggior importo di € 530.000.

2. Il procedimento di accertamento del passivo

Occorre premettere che il Comune di Villasanta aveva notificato alla Lombarda Petroli s.r.l. *in bonis* sette avvisi di accertamento relativi alle omesse dichiarazioni ed agli omessi versamenti dei tributi ICI e IMU per il periodo intercorrente tra il 2011 e il 2017.

In seguito alla dichiarazione di fallimento della Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione, in data 16.3.2018 il Comune di Villasanta aveva presentato domanda di insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione dei seguenti crediti:

- € 24.299,00 in prededuzione, dovuti a titolo di IMU sugli immobili di proprietà del Fallimento maturata dopo l'apertura della procedura;
- € 4.701.222,00 con il privilegio di cui all'art. 2752, comma terzo, c.c., per ICI (relativa all'anno 2011) e IMU (relativa agli anni 2012-2017) maturata prima della dichiarazione di fallimento, oltre sanzioni e interessi.

2.1. Nel progetto di stato passivo il Curatore aveva proposto in via principale l'esclusione del credito in ragione del fatto che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dal Fallimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed in via subordinata aveva rilevato che, in ogni caso, il credito concernente le sanzioni non sarebbe assistito da alcun privilegio e dovrebbe pertanto essere ammesso in via chirografaria.

2.2. Mediante le osservazioni al progetto di stato passivo depositate il 13.4.2018, il Comune di Villasanta – preso atto dell'impugnazione degli avvisi di accertamento dinanzi al Giudice Tributario – aveva chiesto l'ammissione con riserva del proprio credito ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 602/1973, affermando al riguardo che *“le contestazioni del curatore fallimentare inerenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Ente creditore devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario essendo l'unico e solo, chiamato a decidere sull'an e sul quantum della pretesa tributaria (Cass. Sezioni unite n. 16289 e n. 11077 del 2007), così come, tra l'altro, è stato fatto dalla Dr.ssa Brugnoli e sicuramente non nella presente procedura. Ritenuto infatti che nel combinato disposto degli artt. 87 comma 2° e 88 comma 1° D.P.R. 602/1973 si delinei il coordinamento tra le giurisdizioni: in caso di contestazioni sulla sussistenza del credito azionato dall'amministrazione finanziaria, è eccezionalmente sottratto al Giudice Delegato il sindacato ex art. 95*

comma 3° L.F. sulla fondatezza delle contestazioni; le norme impongono un'ammissione con riserva, Corte di Cassazione n. 12777/2006: "l'ammissione al passivo fallimentare con riserva è indistintamente applicabile sia alle imposte dirette che a quelle indirette; Il ruolo e/o l'avviso di accertamento costituiscono titolo idoneo per l'ammissione del credito d'imposta al passivo fallimentare; ove sorgano contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva" (pag. 3 e 4 delle osservazioni allo stato passivo, doc. 3 di parte ricorrente).

Inoltre, con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni, il Comune aveva precisato l'originaria domanda chiedendone l'ammissione al chirografo per un importo pari a € 2.772.498,00.

2.4. All'udienza del 18.4.2018 il Giudice Delegato, dott.ssa Caterina Giovanetti, aveva disposto l'ammissione del credito con riserva con la seguente motivazione: *"credito derivante da avvisi di accertamento imu anni 2011-2017, impugnati dal fallimento, chiede di essere ammesso al passivo per € 4.701.222,00 (di cui € 1.890.606 per imposte, € 2.772.498 per sanzioni ed € 38.117,86 per interessi) e per € 24.992,00 in prededuzione. Credito non determinato nè nell'an nè nel quantum, si ammette subordinatamente all'esito del giudizio pendente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la precisazione che per quanto concerne la sorte capitale e gli interessi spetterà il privilegio invocato ex art. 2753 3° comma c.c. e per quanto concerne le sanzioni le stesse dovranno essere ammesse al chirografo"*.

2.5. Con sentenza n. 4995 del 25.11.2019, la Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Fallimento, stabilendo in particolare:

(i) che il valore di mercato degli immobili di proprietà del Fallimento, per tutte le annualità tra il 2011 e il 2017, era pari a € 12.500.000, e sulla base di tale valore dovevano essere ricalcolate le imposte dovute;

(ii) che, per quanto riguarda le sanzioni, le stesse dovevano essere rideterminate facendo applicazione del criterio del cumulo giuridico.

2.6. La sentenza di primo grado era stata confermata in data 9.11.2020 dalla Commissione Tributaria Regionale e, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti, era passata in giudicato.

2.7. Con istanza del 1.3.2023, il Comune di Villasanta, preso atto della definizione della controversia tributaria, aveva chiesto al Giudice Delegato lo scioglimento della

riserva sull'ammissione al passivo del credito ed aveva rideterminato il proprio credito in complessivi € 1.376.477, di cui:

- € 846.477 con il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c. per gli importi dovuti per ICI e IMU;

- € 530.000 in via chirografaria a titolo di sanzioni.

2.8. Con istanza del 2.3.2023, il Curatore aveva chiesto al Giudice Delegato la fissazione di un'udienza per lo scioglimento della riserva ed aveva, contestualmente, contestato la rideterminazione delle sanzioni effettuata dal Comune nell'istanza del 1.3.2023.

In particolare, aveva rilevato che la rideterminazione operata dal Comune non risultava conforme al criterio del cumulo giuridico enunciato dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997, in forza del quale risultava dovuto a titolo di sanzioni il minor importo di € 42.656,25,

Tale importo era stato determinato dal Curatore partendo dalla sanzione base, pari a € 24.375, *"incrementata dalla metà al triplo, che facendo una media determina una sanzione complessiva di € 42.656,25 ($24.375 \times 50\% = 12.187,50$; $24.375 \times 3 = 73.125$; quindi media tra $12.187,50 + 73.125 = 42.656,25$, in luogo dell'importo di € 530.000,00 insinuato dal Comune"* (doc. 8 di parte ricorrente).

Il Curatore aveva altresì contestato la richiesta di ammissione degli interessi, delle sanzioni e delle spese con il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c. ed aveva pertanto concluso nel senso dell'ammissione per complessivi € 889.133,25 di cui € 842.847,00 con il privilegio di cui all'art. 2752, comma terzo, c.c. ed € 46.286,25 al chirografo.

2.9. In data 21.4.2023, il Comune aveva presentato osservazioni rispetto a quanto dedotto dal Curatore osservando, in particolare:

(i) che la rideterminazione delle sanzioni risulta demandata all'autorità amministrativa, essendo il Tribunale privo di giurisdizione sul punto;

(ii) che, in ogni caso, la rideterminazione delle sanzioni effettuata dal Curatore risultava inficiata da errori di calcolo.

Infine, il Comune aveva chiesto che il proprio credito ammesso al passivo fosse compensato ai sensi dell'art. 56 l.fall. con il controcredito vantato dal Fallimento per € 2.000.000 a titolo di anticipo sul contributo commisurato al costo di costruzione per la riqualificazione di una raffineria petrolifera prevista dalle convenzioni PP 2004 e PP 2009 stipulate con il Comune di Villasanta.

2.10. All'udienza del 2.5.2023, il Giudice Delegato aveva sciolto la riserva con la seguente motivazione: "1) Per quanto attiene al difetto di giurisdizione, vi è già stata - invero - pronuncia passata in cosa giudicata dinanzi alla Corte Tributaria di Primo e Secondo Grado, che ha stabilito i criteri di calcolo delle sanzioni, per cui in questa deve essere data esclusivamente esecuzione alla predetta pronuncia. 2) Per quanto attiene al tema della sanzione la distinzione tra ICI e IMU appare artificiosa, trattandosi nella realtà della medesima tipologia di sanzione quanto a presupposti e metodi applicativi, semplicemente nel secondo caso sono stati leggermente modificati alcuni criteri applicativi. Nel caso in esame, l'ICI non versata nel 2011 - primo anno degli accertamenti posti in essere dal Comune per incompleto versamento dell'imposta (in quell'anno venne versata solo una parte) - ammonta a 24.375 euro, quindi correttamente il cumulo giuridico è stato applicato su quella sanzione base. D'altro canto, la distinzione tra periodi ICI e periodi IMU appare smentita dalla stessa condotta processuale del Comune di Villasanta, che ha accettato il contraddittorio davanti alla Corte Tributaria sia in primo che in secondo grado rispetto all'unico ed unitario ricorso in cui il Fallimento ha impugnato sia l'avviso per imposta ICI 2011 sia l'avviso per imposta IMU per gli anni successivi. Né il giudice tributario ha ritenuto di dover scindere d'ufficio le impugnazioni, distinguendo il giudizio sull'ICI 2011 dal giudizio sull'IMU per gli anni successivi, anche il giudice tributario ha - all'evidenza - ritenuto che le due imposte sono eguali o comunque assimilabili e quindi ha ritenuto di poter decidere unitariamente la controversia, quindi confermando la sussistenza di tutti i presupposti per applicare il c.d. cumulo giuridico. Si è quindi formato nel pieno contraddittorio tra le parti un giudicato che vincola entrambe e che precisa come le varie annualità in questione debbano considerarsi cumulativamente, trattandosi di imposte identiche o assimilabili, o comunque assimilate. Il Fallimento ha applicato il cumulo giuridico sulla prima annualità sanzionatoria e sull'importo evaso, nel rispetto del dato testuale della norma (art. 12 comma 5 D.lgsvo 472/97) 3) Per quanto attiene poi al tema dell'applicazione di un doppio criterio sanzionatorio stante l'assimilabilità dei periodi di imposta ICI e IMU decretata anche dal giudicato insorto inter partes l'unica norma da applicare risulta quella dell'art. 12 quinto comma, che prevede un aumento del 50% rispetto alla sanzione base. 4) Non sembra legittima l'applicazione della sanzione nella misura massima pari al triplo, in quanto il giudicato insorto inter partes, nulla dispone in tale senso e la scelta della procedura di applicare i

valori medi appare soluzione equilibrata, tanto più che non è vero che per tutte le annualità ICI e IMU in questione vi è stata evasione totale, giacché nella prima annualità vi è stato anche un pagamento parziale e che la stessa Corte Tributaria ha avuto modo di precisare nelle sue sentenze che la situazione in essere per la società fallita era particolarmente e straordinariamente complessa, per cui vi è anche la scriminante della buona fede che rende possibile certamente applicare la sanzione in misura non massima, ma mediana. La legge - infatti - consente l'applicazione delle sanzioni per omesso pagamento in maniera massima di fronte a comportamenti dolosi o particolarmente gravi (ad esempio, alterazioni dei documenti tributari, frodi etc.) ma nel caso in esame nulla di tutto ciò è avvenuto, l'omesso pagamento è dipeso solo dalla situazione di crisi finanziaria che ha bloccato tutti i pagamenti (non solo quelli verso il Comune di Villasanta) e che ha condotto allo stato di dissesto, senza nessuna particolare pregnanza dell'elemento soggettivo. Anzi, come detto, la società ha pagato in parte persino l'imposta del 2011, sino a quando ha potuto ha assolto i propri obblighi. 5) si accoglie invece l'eccezione in punto calcolo sanzione, che prevede il computo della sanzione sommando la base con l'incremento. Alla luce di quanto precede in accoglimento della proposta del curatore si ammette per € 842.847,00 con privilegio generale ex art. 2752 3° comma c.c. e per € 70.661,25 al chirografo, di cui € 3.660,00 per spese ed € 67.031,25 per sanzioni, avendo applicato il cumulo giuridico sulla sanzione del primo anno, incrementata della media tra la metà e il triplo, sommata alla sanzione base. L'importo indicato viene poi portato in compensazione con il maggior credito della fallita di € 2.000.000,00 di tal che residua un credito della procedura di € 1.086.491,75".

3. L'opposizione al decreto di scioglimento della riserva

Con ricorso depositato il 30.5.2023, il Comune di Villasanta ha proposto opposizione avverso il decreto di scioglimento della riserva del 2.5.2023, nella parte in cui ha ammesso il credito di € 67.031,25 a titolo di sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento di ICI e IMU in luogo del maggior importo di € 530.000.

Il Comune ha rilevato, in via preliminare, che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, si è limitata a stabilire il valore degli immobili su cui applicare le imposte ICI e IMU e ad affermare che, nella rideterminazione delle sanzioni, avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio del cumulo giuridico.

Conseguentemente, non essendosi formato il giudicato in ordine all'esatto importo dovuto a titolo di sanzioni, l'unico soggetto legittimato alla rideterminazione delle stesse non potrebbe che essere il Comune, ossia l'originario titolare del potere amministrativo.

Soltanto in seguito alla rideterminazione delle sanzioni da parte del Comune il Fallimento avrebbe potuto, eventualmente, contestare la stessa mediante la proposizione di un nuovo ricorso dinanzi al Giudice Tributario.

Nel caso di specie, invece, nonostante il Comune avesse quantificato l'importo dovuto per sanzioni in € 530.000, il Giudice Delegato avrebbe autonomamente rideterminato tale importo, con la paradossale conseguenza che il *quantum* dovuto a titolo di sanzioni risulterebbe essere stato determinato dal soggetto passivo delle stesse.

Il Comune di Villasanta ha altresì eccepito che – persino se si dovesse ritenere configurabile in capo al Giudice Delegato il potere di rideterminare autonomamente l'importo dovuto a titolo di sanzioni – lo stesso risulterebbe comunque errato per difetto, non avendo il Giudice correttamente individuato la sanzione base e le maggiorazioni da applicare su quest'ultima.

In via ulteriormente subordinata, il Comune ha chiesto l'ammissione del minor importo di € 297.343,75, in aggiunta all'importo di € 67.031,25 già ammesso, determinato secondo i medesimi criteri adottati dal Giudice Delegato ma con applicazione di un incremento pari alla media tra il minimo e il massimo.

Il Comune ha infine ribadito la richiesta di compensare il credito ammesso in accoglimento dell'opposizione con il controcredito di € 2.000.000 vantato dal Fallimento nei suoi confronti.

4. La costituzione del Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione

In data 26.6.2023 si è costituito in giudizio il Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione, il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi.

Anzitutto, con riferimento al primo motivo di opposizione, ha rilevato che la rideterminazione delle sanzioni sarebbe stata legittimamente effettuata dal Giudice Delegato in occasione dello scioglimento della riserva.

Non sarebbe condivisibile, invece, la tesi prospettata dal Comune, secondo cui soltanto quest'ultimo avrebbe potuto rideterminare le sanzioni, ferma restando la facoltà per il Fallimento di contestare tale rideterminazione mediante l'introduzione di un nuovo giudizio tributario.

Tale prospettazione, infatti, troverebbe smentita nel comportamento tenuto dallo stesso Comune, il quale successivamente alla formazione del giudicato non avrebbe adottato alcun atto impositivo impugnabile dalla Curatela dinanzi al Giudice Tributario.

Segnatamente, il Comune di Villasanta avrebbe in un primo momento emesso la cartella esattoriale n. 06820220017720670000 avente ad oggetto gli importi dovuti per imposte, interessi e sanzioni, salvo poi annullarla in autotutela essendosi avveduto dell'illegittimità della stessa in quanto emessa nei confronti di un soggetto dichiarato fallito.

Conseguentemente, non sussistendo alcun atto impositivo impugnabile dinanzi al Giudice Tributario, la rideterminazione delle sanzioni non potrebbe che avvenire in occasione dello scioglimento della riserva sull'ammissione al passivo, come in concreto è avvenuto.

Con riferimento al secondo motivo di opposizione, volto a censurare l'erronea applicazione da parte del Giudice Delegato dei criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997 per la determinazione delle sanzioni, ha ribadito che l'importo di € 67.031,25 risulta essere stato determinato facendo corretta applicazione dei criteri normativi.

Il Fallimento ha poi rilevato che, nel decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva, il Giudice Delegato ha riconosciuto la sussistenza di un controcredito del Fallimento dell'importo di € 2.000.000, di cui lo stesso Comune aveva dato atto nella domanda di ammissione al passivo.

A tal riguardo ha quindi domandato, in via di eccezione riconvenzionale, che sia accertata dal Tribunale l'intervenuta compensazione tra il credito del Comune di Villasanta ammesso al passivo ed il maggior credito vantato dal Fallimento nei suoi confronti.

Il Fallimento ha altresì richiesto, mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale, che il Comune di Villasanta sia condannato a corrispondere al Fallimento la differenza tra l'importo di € 2.000.000, oltre interessi legali, ed il credito del Comune ammesso al passivo.

Tale domanda riconvenzionale, secondo la prospettazione del Fallimento, sarebbe ammissibile in ossequio al principio processuale della cd. concentrazione delle tutele, in forza del quale dovrebbe postularsi una *vis atractiva* del Tribunale fallimentare

in relazione a tutte le domande concernenti sia la ricostruzione dell'attivo che l'accertamento del passivo.

La concentrazione delle tutele dinanzi al tribunale fallimentare troverebbe altresì conferma nella direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, la quale ha previsto che *“il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure”* (part. 25, primo comma, lett. b), oltre che nel Regolamento UE n. 848 del 20 maggio 2015 *“relativo alle procedure di insolvenza”* ed emanato *“allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza”*.

Il Fallimento ha infine rilevato che, nel caso di specie, la sussistenza del credito del Fallimento è stata riconosciuta negli atti del giudizio dallo stesso Comune debitore, di talché la pronuncia di condanna non richiederebbe lo svolgimento di alcun ulteriore accertamento.

5. L'udienza del 13 luglio 2023

All'udienza del 13 luglio 2023 il Comune di Villasanta ha chiesto la concessione di un termine per note al fine di dedurre compiutamente in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal Fallimento.

Il Giudice designato alla trattazione, in accoglimento di tale istanza, ha assegnato al Comune di Villasanta un termine per il deposito di note fino al 1.9.2023 ed un termine per repliche del Fallimento fino al 15.9.2023, contestualmente fissando l'udienza del 21.9.2023 per la discussione.

6. Le note scritte depositate dalle parti

6.1. In data 1.9.2023 il Comune di Villasanta ha depositato note scritte in cui, dopo aver insistito nei motivi di opposizione già proposti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento in quanto il procedimento di opposizione allo stato passivo delineato dall'art. 99 l.fall. non prevede la possibilità di proporre domande riconvenzionali. Tale preclusione sarebbe giustificata dall'esigenza di addivenire ad un celere accertamento del passivo, la quale verrebbe conculcata se si consentisse di spiegare domande riconvenzionali nell'ambito di tale peculiare giudizio.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale non risulterebbe giustificata neppure alla luce del principio della concentrazione delle tutele, dato che l'esame di tale domanda andrebbe a compromettere l'efficienza e la celerità del giudizio di opposizione allo stato passivo.

Il Comune ha poi osservato che la domanda riconvenzionale avrebbe ad oggetto il credito per la restituzione degli oneri di urbanizzazione pagati in base a due differenti convenzioni urbanistiche, ossia un credito del tutto differente e quindi in alcun modo dipendente dal titolo dedotto in giudizio dal Comune attore.

Infine, il Comune ha contestato di aver riconosciuto l'esistenza del credito del Fallimento, di talché sarebbe in ogni caso onere di quest'ultimo dimostrarne la sussistenza, ed ha contestato il calcolo degli interessi legali effettuato dal Fallimento nonché la debenza degli interessi moratori.

6.2. In data 11.9.2024 il Fallimento ha depositato la propria memoria di replica ove, dopo aver insistito sugli argomenti già illustrati nella comparsa di costituzione e risposta, ha ribadito la legittimità sia dell'eccezione riconvenzionale spiegata, dovendo senz'altro ritenersi ammissibile l'eccezione di compensazione formulata dalla Curatela, sia della domanda riconvenzionale, considerato che l'esame della stessa non inficerebbe la celerità del giudizio in ragione del fatto che lo stesso Comune avrebbe dichiarato di essere debitore dell'importo di € 2.000.000.

Il Fallimento ha altresì rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto dal Comune – vi sarebbe un rapporto di dipendenza tra le due domande, atteso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale non è necessaria l'identità della *causa petendi*, essendo invece sufficiente la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti.

Il Fallimento ha poi chiesto, qualora non dovesse ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale in base alla normativa interna, che venga effettuato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea al fine di verificare la rispondenza di tale sistema normativo al diritto eurounitario, ed in particolare alla direttiva n. 1023/2019.

Infine, il Fallimento ha rilevato come – ferma restando la dichiarazione confessoria resa dal Comune nel corso del presente giudizio – sarebbe in ogni caso dimostrata la sussistenza del proprio credito di € 2.000.000.

Segnatamente, tale importo sarebbe stato versato dalla Lombarda Petroli s.r.l. in forza della convenzione urbanistica del 2004, scaduta il 25.2.2017, e del piano particolareggiato del 2009, anch'esso scaduto il 18.11.2019: conseguentemente, essendo venuta meno la causa giustificatrice di tali spostamenti patrimoniali, gli importi versati dalla Lombarda Petroli s.r.l. dovrebbero essere restituiti dal Comune, oltre agli interessi legali.

All'udienza del 21.9.2023 entrambe le parti si sono riportate a quanto dedotto nelle rispettive memorie ed il Giudice designato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

7. L'ordinanza dell'8 novembre 2023

Con ordinanza collegiale dell'8 novembre 2023, il Tribunale ha invitato le parti a dedurre in ordine alla tempestività del deposito del ricorso da parte del Comune di Villasanta. Difatti, considerato che il credito era stato originariamente ammesso con riserva ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 602/1973 e che il presente giudizio concerne un'opposizione avverso il provvedimento di scioglimento dell'ammissione con riserva, il ricorso potrebbe considerarsi tempestivo solo ove depositato entro dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, come stabilito dal comma quarto della disposizione citata.

Il Tribunale ha pertanto fissato l'udienza del 30.11.2023 dinanzi al Giudice designato alla trattazione, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note.

8. Le note depositate con riferimento alla tempestività del ricorso

8.1. Con note depositate il 13.11.2023, il Fallimento ha depositato la comunicazione al Comune del decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva, avvenuta in data 2.5.2023. Conseguentemente, ha concluso nel senso della tardività del ricorso, in quanto proposto dal Comune oltre il termine di perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dello scioglimento della riserva.

8.2. Nelle note depositate il 27.11.2023 il Comune di Villasanta ha invece insistito affinché il ricorso sia considerato tempestivo.

In particolare, il Comune ha rilevato che l'art. 88, comma 4, del d.p.r. 602/1973 non potrebbe trovare applicazione nel presente giudizio, in quanto tale d.p.r. disciplina unicamente la "*riscossione delle imposte sul reddito*", mentre il credito vantato dal Comune riguarda l'omesso versamento delle imposte ICI e IMU.

Inoltre, il menzionato art. 88, comma 4, del d.p.r. 602/1973 prevede che lo scioglimento della riserva debba essere comunicato "*al concessionario*", ossia il soggetto che, ai sensi dell'art. 87 del medesimo d.p.r., agisce "*per conto dell'Agenzia delle Entrate*": nel caso di specie, invece, la riscossione non è stata affidata ad alcun soggetto, avendo il Comune agito nel proprio interesse.

Il Comune ha poi eccepito che l'art. 88, comma 4, del d.p.r. 602/1973 non potrebbe essere applicato analogicamente alla fattispecie in esame, considerato che –

trattandosi di una disposizione che stabilisce una decadenza processuale – non può trovare applicazione con riguardo a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate. Inoltre, un termine decadenziale così breve potrebbe giustificarsi solo se applicato nei confronti di un soggetto strutturato come il concessionario della riscossione, mentre altrettanto non potrebbe dirsi con riferimento ai Comuni, i quali – oltre alla riscossione delle imposte comunali – devono occuparsi anche dell'espletamento di tutti i servizi di loro competenza.

Alla luce di quanto esposto, il Comune ha sostenuto che il termine per la proposizione del ricorso sarebbe quello di trenta giorni di cui all'art. 99 l.fall., e ciò anche in considerazione del fatto che il decreto del Giudice Delegato del 2.5.2023 non sarebbe un mero provvedimento di scioglimento della riserva, in quanto *“in questo caso, la riserva aveva invece un contenuto atipico, essendo volta ad attendere pronunce delle Corti tributarie, per poi “chiudere” l'intero stato passivo. Dal che un ulteriore elemento di estraneità dell'art. 88 al caso di specie”*.

8.3. All'udienza del 30.11.2023 entrambe le parti si sono riportate a quanto dedotto nelle memorie ed il Giudice designato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

9. Sulla tempestività del ricorso depositato dal Comune di Villasanta

9.1. Al fine di accertare se il ricorso in opposizione avverso il decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva sia stato tempestivamente depositato, occorre delineare le fattispecie di ammissione al passivo con riserva, le modalità di scioglimento della stessa e le impugnazioni previste al riguardo.

Deve premettersi, anzitutto, che l'ammissione con riserva costituisce una deroga rispetto al principio di *“cristallizzazione dello stato passivo”* enunciato dall'art. 52 l.fall., dal che consegue la tassatività delle fattispecie di ammissione con riserva e l'inammissibilità delle cd. *“riserve atipiche”*, da considerarsi come non apposte (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. 20191/2017).

9.2. La tematica dell'ammissione con riserva assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui l'accertamento in ordine alla sussistenza del credito risulti devoluto alla cognizione di un giudice speciale.

In tali fattispecie, infatti, deve certamente escludersi che l'accertamento sulla sussistenza del credito possa essere effettuato – sia pure ai soli fini endoconcorsuali – dal Giudice Delegato, di talché l'unica soluzione concretamente praticabile appare

essere l'ammissione con riserva in attesa che tale accertamento venga compiuto dal giudice munito di giurisdizione.

Ciononostante, non si rinviene nell'ordinamento alcuna disposizione che stabilisca in termini generali che l'ammissione di tali crediti debba avvenire con riserva.

L'unica disciplina in materia concerne le imposte sui redditi iscritte a ruolo, in quanto prima l'art. 45 del d.p.r. 602/1973, abrogato nel 1999, prevedeva che *“il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed attualmente l'art. 88 del medesimo d.p.r. prevede che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.*

Alcunché viene invece specificamente previsto con riferimento ai crediti tributari diversi dalle imposte sul reddito ed ai crediti la cui cognizione è devoluta ad altri giudici speciali, tra cui *in primis* il giudice contabile e il giudice amministrativo.

Si è pertanto reso necessario lo sforzo interpretativo della giurisprudenza, la quale:

(i) con riferimento ai crediti per imposte diverse da quelle sul reddito, ha affermato che gli stessi devono comunque essere ammessi con riserva in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 45 del d.p.r. 602/1973 (oggi art. 88), in quanto *“il problema dei crediti tributari contestati e non accertabili in sede fallimentare si pone in termini identici, senza che su di esso influiscano in alcun modo le differenze esistenti fra i due tipi di imposta”* (cfr. in tal senso Cass. Civ. 7485/1994, 7579/1996 e 12777/2006);

(ii) con riferimento ai crediti devoluti alla cognizione del giudice amministrativo e contabile, ha affermato che gli stessi configurano *“crediti condizionati”* ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 1 l.fall. e devono pertanto essere ammessi con riserva (in tal senso Cass. Civ. 6628/2023 e 789/1999).

Emerge, pertanto, un principio generale secondo cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare, il credito deve in ogni caso essere ammesso con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione, e ciò anche al fine di garantire al titolare del credito contestato di partecipare agli accantonamenti previsti dall'art. 113 l.fall. (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. 15200/2015).

9.3. Acclarato che tutti i crediti devoluti alla cognizione di giudici speciali devono essere ammessi con riserva, occorre ora comprendere come tale riserva debba essere sciolta, in seguito alla definizione del giudizio dinanzi al giudice speciale, e quali siano i rimedi avverso il provvedimento di scioglimento della riserva.

Per quanto concerne le modalità di scioglimento della riserva, soltanto con l'introduzione dell'art. 113-bis l.fall., avvenuta con il d.lgs. 5/2006, si è previsto che *“quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente”*.

Tale disposizione si pone in linea di continuità con quanto previsto – con specifico riferimento alle ammissioni con riserva dei crediti tributari – dall'art. 88 del d.p.r. 602/1973, entrato in vigore il 1.7.1999, ai sensi del quale *“nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”*.

9.4. Per quanto concerne, invece, i rimedi avverso il decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva, in assenza di una specifica disposizione sul punto contenuta nella legge fallimentare, era insorto un contrasto giurisprudenziale recentemente composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20068/2022, ove è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, della legge fallimentare, tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di cui all'articolo 113-bis della stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale decreto di ammissione con riserva, all'impugnazione di cui all'articolo 98 della stessa legge”*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pertanto affermato, con riferimento a tutte le ipotesi di ammissione con riserva e valorizzando l'introduzione dell'art. 113-bis l.fall., che i rimedi avverso il decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva sono quelli indicati dall'art. 98 l.fall.

9.5. Il Supremo Consesso non ha invece espressamente esaminato i rapporti tra la fattispecie generale, rappresentata dall'art. 113-*bis* l.fall., e la fattispecie speciale prevista in relazione ai crediti tributari dall'art. 88, comma quarto, del d.p.r. 602/1973, ai sensi del quale *“il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti”*.

Postulando l'attuale coesistenza delle due norme, in applicazione del criterio *“lex posterior generalis non derogat priori specialis”*, il sistema risulterebbe così delineato:

(i) nella generalità delle ipotesi di ammissione con riserva, il provvedimento di scioglimento della riserva dovrebbe essere impugnato ai sensi dell'art. 98 l.fall. entro il termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto statuito dall'art. 113-*bis* l.fall., così come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

(ii) nei soli casi di ammissione con riserva di crediti tributari dovrebbe invece trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 88, comma quarto, del d.p.r. 602/1973 (applicabile in via analogica all'ammissione di tutti i crediti tributari), secondo cui il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni.

La differenziazione del termine per la proposizione del ricorso appare, tuttavia, priva di giustificazione: non si comprende, infatti, per quale ragione il ricorso avverso lo scioglimento della riserva pronunciato in seguito alla definizione del giudizio amministrativo o contabile possa essere proposto entro un termine più lungo rispetto a quello previsto con riferimento al contenzioso tributario, non ravvisandosi alcuna peculiarità concernente i crediti tributari che si mostri idonea a sorreggere tale differenziazione.

Il Collegio ritiene pertanto maggiormente convincente l'opzione interpretativa secondo cui con l'introduzione dell'art. 113-*bis* l.fall., avvenuta mediante il d.lgs. 5/2006, il legislatore avrebbe inteso disciplinare unitariamente l'intera materia dell'ammissione con riserva dei crediti, verificandosi così l'implicita abrogazione, ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, della disciplina precedentemente dettata dall'art. 88, comma quarto, del d.p.r. 602/1973.

Conseguentemente, avverso il provvedimento di scioglimento dell'ammissione con riserva emesso ai sensi dell'art. 113-*bis* devono in ogni caso essere proposti i rimedi di cui all'art. 98 l.fall. entro il termine perentorio di trenta giorni.

9.6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso del Comune di Villasanta deve essere considerato tempestivo in quanto lo stesso è stato depositato dopo ventotto giorni dalla comunicazione del decreto di scioglimento della riserva, ossia entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 98 l.fall. per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo.

10. Sulla fondatezza del ricorso

Il ricorso proposto dal Comune di Villasanta, volto ad ottenere l'ammissione al passivo in via chirografaria del maggior importo di € 530.000, risulta infondato nel merito per le seguenti ragioni.

9.1. Occorre premettere che, nei sette avvisi di accertamento notificati dal Comune alla Lombarda Petroli *in bonis*, gli importi dovuti a titolo di sanzioni per omesso versamento di ICI e IMU erano stati quantificati in € 2.772.498.

La Commissione Tributaria Provinciale, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dal Fallimento, ha accertato che il valore dei beni su cui calcolare l'imposta dovuta era pari a € 12.500,00, mentre con specifico riferimento alle sanzioni ha affermato che le stesse dovevano essere ricalcolate in base al valore dei beni emerso in giudizio, facendo applicazione del criterio del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. 472/1997 in considerazione della molteplicità delle violazioni.

Tale pronuncia è stata integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale e si è così formato il giudicato.

In data 2.5.2023 il Giudice Delegato ha emesso il decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva ed ha ammesso:

(i) gli importi dovuti a titolo di ICI e IMU per le annualità 2011-2017, rideterminati in base al valore dei beni di € 12.500.000, in conformità a quanto statuito dalle sentenze;

(ii) l'importo di € 67.031,25 per sanzioni.

Con riguardo all'importo ammesso a titolo di sanzioni, considerato che le sentenze si sono limitate ad enunciare l'applicabilità del criterio del cumulo giuridico senza tuttavia determinare l'importo esattamente dovuto, il Giudice Delegato ha ritenuto di dover fare diretta applicazione di tale criterio ed ha così determinato l'importo oggetto di ammissione.

9.2. Con l'opposizione allo stato passivo il Comune di Villasanta contesta che il Giudice Delegato avesse il potere di rideterminare autonomamente gli importi dovuti a titolo di sanzioni, venendo in rilievo una funzione esclusivamente attribuita all'autorità amministrativa. Conseguentemente, secondo la prospettazione dell'opponente, il Giudice Delegato avrebbe dovuto ammettere il maggior importo di € 530.000, recependo la rideterminazione delle sanzioni effettuata dal Comune nell'istanza di scioglimento dell'ammissione con riserva.

9.3. Con riguardo a tale motivo di opposizione deve preliminarmente rilevarsi che l'irrogazione delle sanzioni conseguenti a violazioni tributarie costituisce esclusiva attribuzione dell'ente competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono, come affermato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. 472/1997.

Conseguentemente, il soggetto legittimato all'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento di ICI e IMU è il Comune in cui si trovano gli immobili soggetti al tributo, ossia nel caso di specie il Comune di Villasanta.

Il Comune, pertanto, deve irrogare le sanzioni, ferma restando la possibilità per il soggetto passivo di proporre ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie, come sancito dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 472/1997.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, dato che in seguito all'irrogazione delle sanzioni da parte del Comune il Fallimento ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La domanda di ammissione al passivo presentata dal Comune è stata pertanto ammessa con riserva, di modo da consentire che sull'esatta quantificazione del credito per sanzioni si pronunciasse il giudice munito di giurisdizione sulle stesse, ossia il giudice tributario.

Le sentenze delle Commissioni Tributarie su cui si è formato il giudicato, tuttavia, non hanno compiutamente determinato l'importo dovuto a titolo di sanzioni, in quanto si sono limitate ad affermare il valore dei beni su cui calcolare l'imposta dovuta e l'applicabilità del criterio del cumulo giuridico in ragione della molteplicità delle violazioni.

L'esatto importo dovuto non risulta in tal modo determinabile neppure *per relationem*, dato che l'art. 12 del d.lgs. 472/1997 richiamato dalle sentenze non indica in misura fissa gli aumenti applicabili, bensì delinea delle cornici edittali al cui interno deve essere ricompresa la sanzione complessivamente adottata.

9.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria ma di “*impugnazione-merito*”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Conseguentemente, spetta al giudice il potere-dovere di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti della pretesa fiscale.

Qualora, pertanto, il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull' *an* o di una condanna generica (in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ. 3080/2021).

Nella vicenda in esame, il giudice tributario non avrebbe quindi potuto limitarsi ad indicare il criterio applicabile per la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni, bensì avrebbe dovuto precisamente indicare gli importi dovuti in forza di tali titoli. Come si è anticipato, tuttavia, avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale non è stato proposto ricorso per cassazione, di talché risulta essersi formato il giudicato.

9.5. Ritiene il Collegio che, a fronte di un'ammissione con riserva del credito per sanzioni, sarebbe stato preciso onere del Comune di Villasanta proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, al fine di ottenere una statuizione completa sul *quantum* dovuto a titolo di sanzioni idonea ad essere recepita dal Giudice Delegato in occasione dello scioglimento dell'ammissione con riserva.

Deve invece escludersi – per le ragioni che si esporranno di seguito – che sia consentito al Comune di rideterminare gli importi dovuti in occasione dell'istanza con cui domanda lo scioglimento della riserva, così come non appare praticabile – per ragioni specificamente concernenti il diritto concorsuale – il riesercizio del potere mediante l'adozione di un nuovo atto autoritativo.

Per quanto concerne l'ammissibilità della rideterminazione delle sanzioni nell'istanza con cui si chiede lo scioglimento della riserva, osserva il Collegio che tale soluzione avrebbe l'effetto di conculcare la possibilità per il Fallimento di

contestare il riesercizio del potere discrezionale da parte del Comune, considerato che l'istanza di scioglimento della riserva non rientra pacificamente nel novero degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di rideterminare le sanzioni mediante l'adozione di un nuovo avviso di accertamento, deve osservarsi che – seppure tale soluzione consentirebbe al Fallimento di impugnare la rideterminazione delle sanzioni – in concreto l'emanazione di un nuovo atto autoritativo non garantirebbe al Comune l'effetto pratico di ottenere l'ammissione al passivo per tali importi.

Difatti, essendosi ormai verificato lo scioglimento della riserva, risulta essersi cristallizzata ai fini concorsuali l'ammissione del credito per sanzioni nella misura determinata dal Giudice Delegato, di talché la proposizione di una nuova domanda per l'ammissione del medesimo credito configurerebbe un inammissibile *bis in idem*. Alla luce di quanto esposto, l'unica soluzione concretamente praticabile per il Comune era rappresentata dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale.

Conseguentemente, non avendo esperito tale rimedio, il Comune non può dolersi in questa sede dell'ammissione del credito per sanzioni in misura inferiore a quella richiesta.

9.5. Osserva ancora il Collegio che, così come risulta precluso al Comune di rideterminare le sanzioni in sede di istanza di scioglimento della riserva, del pari deve escludersi che il Giudice Delegato possa procedere autonomamente alla rideterminazione delle stesse.

Difatti, se l'ammissione con riserva trova la sua giustificazione proprio nella circostanza che la determinazione delle sanzioni tributarie esula dalla giurisdizione ordinaria, allo stesso modo neppure in sede di scioglimento della riserva può ammettersi alcuna ingerenza del giudice ordinario con riferimento al *quantum* dovuto.

Il Giudice Delegato, in quanto privo di giurisdizione, avrebbe pertanto dovuto limitarsi a “*prendere atto*” di quanto affermato dal giudice tributario e, nel caso di specie, considerato che il *dictum* non aveva una autonoma portata precettiva in quanto non indicava l'importo esattamente dovuto, avrebbe dovuto escludere integralmente il credito a titolo di sanzioni oggetto dell'originaria ammissione con riserva.

A tal riguardo osserva il Collegio che le pronunce del giudice tributario non individuavano neppure quale fosse la “*violazione più grave*” ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 472/1997. circostanza su cui le parti hanno ampiamente dibattuto nel presente giudizio. Conseguentemente, non essendo evincibile dal giudicato neppure la base di calcolo su cui applicare le maggiorazioni previste dalla norma, risultava preclusa persino l’ammissione delle sanzioni con applicazione delle maggiorazioni nella misura minima.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, il provvedimento di scioglimento della riserva risulta erroneo non già nella parte in cui ha ammesso l’importo di € 67.031,25 in luogo dell’importo di € 530.000, come sostenuto dall’opponente, bensì nella misura in cui – invece di prendere atto dell’impossibilità di ammettere gli importi a titolo di sanzioni in ragione dell’incompletezza del giudicato sul punto – ha autonomamente rideterminato le stesse.

Quanto affermato consente di ritenere altresì infondata la domanda subordinata, volta ad ottenere in questa sede una rideterminazione delle sanzioni in senso più favorevole al Comune mediante l’applicazione di diversi parametri: risulta evidente, infatti, che così come risultava privo di giurisdizione sul punto il Giudice Delegato, del pari deve considerarsi sfornito di giurisdizione il presente Collegio.

Conclusivamente, l’opposizione allo stato passivo proposta dal Comune di Villasanta deve essere rigettata in quanto, per le ragioni esposte, la riserva avrebbe dovuto essere sciolta nel senso dell’integrale esclusione degli importi a titolo di sanzioni.

Ciononostante, data l’assenza di una domanda di esclusione totale del credito da parte del Fallimento, l’ammissione al passivo per € 67.031,25 in via chirografaria a titolo di sanzioni deve considerarsi ormai definitiva.

11. Sulla domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento

Il Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del Comune di Villasanta a corrispondere in favore del Fallimento un importo pari alla differenza tra € 2.000.000 oltre interessi legali – dovuti a titolo di restituzione delle somme versate dalla Lombarda Petroli in virtù di convenzioni urbanistiche ormai scadute – ed il credito del Comune ammesso al passivo.

Ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento sia inammissibile, dovendo darsi continuità al consolidato orientamento secondo cui nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, volto ad accertare la

sussistenza dei crediti vantati dai terzi nei confronti del soggetto fallito, non è ammessa la proposizione di domande riconvenzionali (cfr. Cass. Civ. 16324/2021 e 27902/2020).

Deve escludersi, altresì, che un sistema così delineato si ponga in contrasto con le fonti sovranazionali, e segnatamente – come osservato dal Fallimento – con la direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, la quale ha previsto che “*il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure*” (part. 25, primo comma, lett. b), e con il Regolamento UE n. 848 del 20 maggio 2015 “*relativo alle procedure di insolvenza*” ed emanato “*allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza*”.

A tal riguardo occorre osservare, in primo luogo, che l’esigenza di celerità delle procedure concorsuali – con particolare riferimento alle tempistiche concernenti l’instaurazione di giudizi da parte del Fallimento – risulta già essere soddisfatta dalla previsione di cui all’art. 43, comma quarto, l.fall., a mente del quale “*le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità*”, nonché dalla previsione di cui all’art. 118, comma secondo, l.fall., secondo cui “*la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43*”.

L’ordinamento prevede, pertanto, che anche i giudizi in cui è parte un fallimento debbano soggiacere alle ordinarie regole in tema di competenza e giurisdizione, nel rispetto del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., mentre l’esigenza di celerità viene soddisfatta mediante la previsione della trattazione prioritaria delle controversie nonché della possibilità – a determinate condizioni – di procedere alla chiusura della procedura concorsuale nonostante la pendenza di cause.

Orbene, a fronte di una disciplina che appare già improntata al rispetto dell’esigenza di celerità, la violazione del diritto eurounitario potrebbe configurarsi soltanto laddove si ritenesse che gli strumenti approntati dal legislatore nazionale si rivelino in concreto inadeguati al fine di garantire l’effettività del diritto eurounitario, nella parte in cui impone la celerità delle procedure concorsuali.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che l’asserita ineffettività del sistema nazionale sia del tutto indimostrata, considerata anche l’assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte del Fallimento.

Alla luce di quanto esposto, la domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento deve essere dichiarata inammissibile. Inoltre, non dubitando il Collegio della conformità al diritto eurounitario della disciplina applicata, deve altresì essere rigettata la richiesta di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

12. Sulle spese del giudizio

La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta dal Comune di Villasanta.
2. Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 27 febbraio 2024.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Patrizia Fantin

